Informazioni per il cliente e Condizioni generali di assicurazione

Sunrise smart protect plus (Per le polizze coperte da AXA a decorrere dal 1° gennaio 2027)

Le seguenti informazioni per il cliente forniscono una descrizione generale dell'identità dell'assicuratore e dei contenuti essenziali dell'assicurazione, in forma chiara e sintetica.

1. **Chi è l'assicuratore?** AXA Versicherungen AG, di seguito denominata «AXA». AXA è autorizzata dalla FINMA e ha sede legale in General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur. AXA ha incaricato il proprio intermediario assicurativo con vincolo di mandato bolttech Switzerland AG, Seefeldstrasse 283A, 8008 Zurigo, dell'amministrazione del contratto di assicurazione collettiva

2. **Notifiche e comunicazioni**

 Tutte le dichiarazioni destinate a AXA riguardanti il rapporto assicurativo devono essere inviate ai nostri partner di assistenza a uno dei seguenti indirizzi, nella forma concordata nelle condizioni di assicurazione o prevista dalle disposizioni di legge, pena la non validità:

 a) Comunicazioni generali:

 - Sunrise GmbH, Thurgauerstrasse 101B, CH-8152 Glattpark (Opfikon)
 - insurance@sunrise.ch

 b) Notifiche di sinistro:

 Per i sinistri con data dell'evento anteriore al 1° gennaio 2027, il servizio sinistri indicato nella descrizione del servizio deve essere informato in modo veritiero, per iscritto o in formato elettronico, in merito alla causa e alle circostanze del danno (utilizzando il Online Self-Care Portal) o telefonicamente. Per i sinistri con data dell'evento successiva al 31 dicembre 2026, il sinistro deve essere denunciato all'indirizzo sunriseprotect.bolttech.ch.

 Tutte le comunicazioni sono validamente trasmesse da AXA nella forma concordata nelle condizioni di assicurazione o prevista dalle disposizioni di legge all'ultimo indirizzo svizzero di posta ordinaria o di posta elettronica noto.

 L'assicurato è pertanto invitato a comunicare immediatamente qualunque cambio di indirizzo.

 AXA ha facoltà di aggiornare unilateralmente gli indirizzi indicati per le comunicazioni ad essa destinate.

3. **Chi è l'assicurata?** L'assicurata è la Sunrise GmbH con sede in Thurgauerstrasse 101B, CH-8152 Glattpark (Opfikon), di seguito denominata "Sunrise".

4. **Chi è l'avente diritto?** Sono aventi diritto le persone assicurate residenti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che abbiano stipulato con Sunrise un contratto valido di telefonia mobile e abbiano aderito al contratto di assicurazione collettiva tra AXA quale assicuratore e Sunrise quale assicurata.

5. **Che cosa è assicurato?** I dispositivi omologati, i rischi assicurati e l'entità della copertura assicurativa risultano dalle descrizioni delle prestazioni, dal contratto di telefonia mobile e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Per ogni sinistro è prevista una franchigia (al netto di oneri e imposte). La franchigia dovuta per ciascun sinistro dipende dalla categoria del dispositivo assicurato (telefono cellulare, tablet o smartwatch), ovvero dal prezzo di vendita non scontato imposte incluse al momento della conclusione del contratto. AXA si riserva il diritto di cedere il credito e la riscossione della franchigia a terzi (factoring). La decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa, i rischi assicurati, l'entità e le esclusioni della copertura assicurativa derivano dalle CGA riportate sotto. La presente copertura assicurativa costituisce un'assicurazione contro i danni.

6. **Come si calcola il premio?** L'importo del premio è determinato dal premio in vigore per la categoria del dispositivo ovvero dal prezzo di vendita non scontato imposte incluse al momento della conclusione del contratto.

7. **Quali sono le modalità di pagamento?** Il premio dovuto è esigibile mensilmente. Il premio assicurativo mensile viene riscosso dall'assicurata tramite la bolletta di telefonia mobile mensile.

8. **Quali obblighi e doveri ha lei in quanto avente diritto?** Durante il periodo contrattuale o in caso di sinistro:

 a) L'avente diritto deve far registrare il numero IMEI / di serie del telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato, i quali in caso contrario non potranno essere identificati come dispositivo assicurato.

 b) Il telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato deve essere trattato con cura e mantenuto in condizioni adeguate e protetto da danneggiamenti.

 c) Eventuali modifiche contrattuali sostanziali, come ad es. la variazione del nome o dell'indirizzo dell'avente diritto, come pure la variazione del titolare di un contratto di telefonia mobile, devono essere comunicate all'assicurata o a AXA.

 d) In caso di sinistro al telefono cellulare, tablet o smartwatch, è necessario fornire immediatamente per iscritto o telefonicamente al servizio di assistenza per i sinistri riportato nelle descrizioni delle prestazioni un resoconto veritiero in merito alla causa del danno e a come si è verificato.

e) Se si stabilisce la presenza di un sinistro, prima della spedizione del telefono cellulare, tablet o smartwatch è necessario rimuovere, se presente, la scheda SIM dal telefono cellulare, dal tablet o dallo smartwatch danneggiato.

f) in caso di danno o furto del dispositivo assicurato, è necessario informare bolttech il prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento.

g) Qualunque danno intenzionale da parte di terzi o furto deve essere denunciato, entro 48 ore dalla scoperta del fatto, alla polizia o alle autorità locali competenti e per l'esercizio del diritto all'indennizzo è necessario fornirci le relative prove e la documentazione del caso, ad esempio un verbale di polizia.

9. **Qual è la durata della copertura assicurativa?** La durata minima e le modalità di risoluzione sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione.

10. **Diritto** di recesso ed effetti

La persona assicurata può revocare la propria adesione al contratto di assicurazione collettiva per iscritto o in altra forma che ne consenta la verifica testuale, ovvero mediante l'account online "My Sunrise" del cliente, la linea dedicata Sunrise (tel: 0800 707 707) o nello shop Sunrise. Il periodo di recesso è di 30 giorni e decorre a partire dalla data di adesione da parte della persona assicurata. Il termine si considera rispettato se la persona assicurata comunica a Sunrise l'intenzione di recedere ovvero consegna all'ufficio postale la notifica di recesso entro l'ultimo giorno del termine previsto. Il diritto di recesso è escluso nel caso di copertura provvisoria e di accordi di durata inferiore a un mese.

A seguito del recesso, l'adesione al contratto di assicurazione collettiva è da considerarsi nulla fin dall'inizio. La persona assicurata è tenuta a rimborsare i servizi già ricevuti ma non a corrispondere ulteriori risarcimenti a Sunrise. Ove risulti equo, la persona assicurata dovrà rimborsare, parzialmente o totalmente, i costi sostenuti da Sunrise per accertamenti particolari effettuati in buona fede da Sunrise in vista della stipula del contratto.

11. **Come tratta AXA i dati forniti?**

In relazione alla stipulazione, preparazione ed esecuzione del contratto di assicurazione, AXA tratta dati personali (ad es. nome, indirizzo, data di nascita, dati di contatto), dati relativi al cliente e al contratto (ad es. informazioni sul dispositivo assicurato e sul rapporto contrattuale), dati finanziari e relativi al recupero crediti (ad es. informazioni sulle coordinate bancarie), nonché dati relativi ai sinistri e alle prestazioni (ad es. denunce di sinistro, perizie, documenti giustificativi). Tali dati sono trattati in particolare ai fini della valutazione del rischio e del premio, dell'esame e della gestione delle richieste, dei sinistri e delle prestazioni, dell'amministrazione del contratto, dell'adempimento degli obblighi di legge, della prevenzione delle frodi, delle analisi statistiche, delle ricerche di mercato e del marketing. Nella misura necessaria per tali finalità, i dati personali possono essere comunicati a società del Gruppo AXA, coassicuratori e riassicuratori, intermediari, fornitori di servizi (responsabili del trattamento), autorità, tribunali, periti e altri soggetti coinvolti nella catena assicurativa. AXA adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali. I dati personali sono conservati almeno per i periodi minimi previsti dalla legge e, in generale, per non meno di dieci anni dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione del sinistro. Alla scadenza del periodo di conservazione applicabile, i dati sono cancellati o anonimizzati, salvo che un obbligo di legge ne imponga l'ulteriore conservazione. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, inclusi i diritti degli interessati, sono disponibili all'indirizzo: www.axa.ch/it/informazioni/protezione-dei-dati.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

AXA Versicherungen AG con sede in General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, di seguito denominata "AXA", risponde per le prestazioni concordate ai sensi del contratto di assicurazione collettiva con Sunrise GmbH, di seguito denominata “Sunrise” o assicurata, e riportate nel presente documento assicurativo nei confronti dei clienti aventi diritto (persone assicurate). Tali prestazioni sono definite dalle *Condizioni generali di assicurazione* (CGA) e integrate dalle disposizioni previste dalla Legge svizzera sul contratto d'assicurazione.

1. Decorrenza, durata e precondizione fondamentale per la copertura assicurativa

1.1. Sottoscrizione dell'assicurazione e decorrenza della copertura assicurativa

Per aderire al contratto di assicurazione collettivo per Sunrise smart protect plus occorre essere in possesso di un valido contratto di telefonia mobile Sunrise. La copertura assicurativa decorre a partire dalla sottoscrizione dell'assicurazione. Se l'assicurazione non viene stipulata in concomitanza con l'acquisto del dispositivo assicurato, ma solo in un secondo momento, dalla data di decorrenza dell’assicurazione è previsto un periodo d’attesa di 14 giorni durante il quale non si ha diritto a prestazioni. La copertura assicurativa è valida esclusivamente per i dispositivi che al momento della sottoscrizione dell'assicurazione non presentavano alcun danno e a condizione che il premio assicurativo risulti pagato al verificarsi dell'evento assicurato.

1.2. Durata minima contrattuale e risoluzione

La durata minima di Sunrise smart protect plus è di 1 mese. In seguito il contratto assicurativo viene prorogato di un ulteriore mese, qualora non venga risolto con un preavviso di 1 mese alla fine del mese successivo mediante comunicazione a Sunrise GmbH. Il contratto assicurativo termina in ogni caso automaticamente con la risoluzione del contratto di telefonia mobile Sunrise.

2. Diritto di recesso ed effetti

La persona assicurata può revocare la propria adesione al contratto di assicurazione collettiva per iscritto o in altra forma che ne consenta la verifica testuale, ovvero mediante l'account online "My Sunrise" del cliente, la linea dedicata Sunrise (tel: 0800 707 707) o nello shop Sunrise. Il periodo di recesso è di 30 giorni e decorre a partire dalla data di adesione da parte della persona assicurata. Il termine si considera rispettato se la persona assicurata comunica a Sunrise l'intenzione di recedere ovvero consegna all'ufficio postale la notifica di recesso entro l'ultimo giorno del termine previsto. Il diritto di recesso è escluso nel caso di copertura provvisoria e di accordi di durata inferiore a un mese. A seguito del recesso, l'adesione al contratto di assicurazione collettiva è da considerarsi nulla fin dall'inizio. La persona assicurata è tenuta a rimborsare i servizi già ricevuti ma non a corrispondere ulteriori risarcimenti a Sunrise. Ove risulti equo, la persona assicurata dovrà rimborsare, parzialmente o totalmente, i costi sostenuti da Sunrise per accertamenti particolari effettuati in buona fede da Sunrise in vista della stipula del contratto.

3. Oggetto assicurato

Sono assicurabili i telefoni cellulari e i tablet acquistati da Sunrise o da terzi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e registrati entro 12 mesi dal nuovo acquisto, con riserva di verifica del loro valore come nuovo.

Se ammessi come assicurabili da Sunrise, gli smartwatch possono essere assicurati solo se acquistati presso Sunrise.

4. Avente diritto

Sono aventi diritto le persone che utilizzano il telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato nell'ambito di un contratto di telefonia mobile Sunrise, in quanto titolari del contratto o utenti autorizzati, oppure il cui numero IMEI è riportato nel presente contratto. La vendita del telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato comporta la cessazione della copertura assicurativa.

5. Eventi assicurati e prestazioni

5.1. Copertura del dispositivo (danni al telefono cellulare/tablet/smartwatch assicurato)

Se il telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato viene danneggiato a causa di circostanze esterne improvvise o imprevedibili (come ad es. schiacciamento, caduta, calore, incendio, freddo o contatto con qualsiasi tipo di liquido) al punto tale da non poter più essere utilizzato conformemente alla destinazione d'uso, o qualora il telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato presenti un guasto, tenendo conto delle informazioni riportate nella denuncia di sinistro da parte dell’avente diritto, AXA potrà a propria discrezione riparare il telefono cellulare, tablet o smartwatch danneggiato o sostituirlo con un modello uguale dello stesso produttore, in genere con un dispositivo sostitutivo come nuovo, ovvero, qualora questo non dovesse essere disponibile, con un altro dispositivo dello stesso tipo e qualità.

5.2. Furto

Qualora sia stato rubato, il dispositivo verrà sostituito con uno uguale, in genere con un dispositivo sostitutivo come nuovo, ovvero, qualora questo non dovesse essere disponibile, con un altro dispositivo dello stesso tipo e qualità.

6. Indennizzo

6.1. Liquidazione del sinistro mediante riparazione

Se in caso di valida denuncia di sinistro AXA decide di riparare il telefono cellulare, tablet o smartwatch danneggiato, viene concordata con l’avente diritto la restituzione del dispositivo. A tal fine, AXA o il proprio servizio di assistenza sinistri mette a disposizione un'etichetta gratuita per la spedizione. Il telefono

cellulare, tablet o smartwatch danneggiato verrà riparato da un fornitore di servizi incaricato da AXA e rispedito ad un indirizzo precedentemente concordato dell'avente diritto. Se la riparazione del telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato dovesse risultare tecnicamente impossibile o economicamente svantaggiosa, o in caso di danno totale, AXA si riserva il diritto di liquidare il sinistro mediante sostituzione del telefono cellulare, tablet o smartwatch danneggiato.

6.2. Liquidazione del sinistro mediante sostituzione

Se la riparazione del telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato dovesse risultare tecnicamente impossibile o economicamente svantaggiosa, o in caso di danno totale, AXA provvederà alla sostituzione con un telefono cellulare, tablet o smartwatch come nuovo. Il telefono cellulare, tablet o smartwatch danneggiato verrà sostituito da un fornitore di servizi incaricato da AXA con un modello uguale dello stesso produttore, solitamente un dispositivo sostitutivo come nuovo, al momento della consegna. Qualora tale modello sia uscito di produzione o non possa essere reperito per difficoltà nella fornitura, e/o qualora il suo acquisto risulti economicamente svantaggioso, il dispositivo difettoso verrà sostituito da uno equivalente, ovvero da un dispositivo dello stesso tipo/modello, ove disponibile, o in alternativa da un dispositivo di un altro tipo/modello del valore massimo pari al prezzo di acquisto o al prezzo "senza abbonamento" del telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato e danneggiato. In tal caso AXA sottoporrà alla persona assicurata idonee proposte conclusive.

Per ogni sinistro è dovuta una franchigia da parte dell'avente diritto, calcolata in base alla classificazione del telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato.

La franchigia dovuta per dispositivi nella categoria fino a CHF 399.99 è di CHF 30 per il primo sinistro e di CHF 50 per il secondo sinistro e tutti quelli successivi.

La franchigia dovuta per dispositivi nella categoria da CHF 400 a CHF 599.99 è di CHF 50 per il primo sinistro e di CHF 80 per il secondo sinistro e tutti quelli successivi.

La franchigia dovuta per dispositivi nella categoria da CHF 600 a CHF 799.99 è di CHF 60 per il primo sinistro e di CHF 100 per il secondo sinistro e tutti quelli successivi.

La franchigia dovuta per dispositivi nella categoria da CHF 800 a CHF 1'049.99 è di CHF 80 per il primo sinistro e di CHF 100 per il secondo sinistro e tutti quelli successivi.

La franchigia dovuta per dispositivi nella categoria da CHF 1'050 a CHF 1'699.99 è di CHF 90 per il primo sinistro e di CHF 100 per il secondo sinistro e tutti quelli successivi.

La franchigia dovuta per dispositivi nella categoria da CHF 1'700 a CHF 2'500 è di CHF 100 per il primo sinistro e di CHF 100 per il secondo sinistro e tutti quelli successivi.

6.3. Proroga della garanzia (guasto)

Fermo restando quanto diversamente previsto nella Clausola 7, ove applicabile, l'assicurazione copre eventuali guasti del dispositivo per massimo 3 anni, inclusa la garanzia concessa dal produttore del dispositivo o da Sunrise, ovvero per massimo 3 anni dall'inizio della garanzia concessa dal produttore. I guasti includono: difetti di produzione, costruzione o materiale che comportino almeno un malfunzionamento del telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato.

7. Eventi non assicurati

7.1. Non sono assicurati danni causati da:

a) normale usura, deterioramento o ossidazione;

b) batteria (fuoriuscita di liquidi, errato utilizzo, ecc.);

c) mancato rispetto delle istruzioni per l'uso del produttore;

d) utilizzo di accessori non originali o di produttori terzi (ad es. cavo di alimentazione);

e) modifiche delle proprietà originali del telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato;

f) derivanti da atti dolosi dell'avente diritto;

g) interventi di riparazione, manutenzione e revisione o pulizia non incaricati da AXA;

h) dimenticanza, smarrimento e perdita;

i) confisca da parte delle autorità, indipendentemente dal fatto che il sequestro del telefono cellulare, tablet o smartwatch sia avvenuto a seguito di atti illegali o meno;

j) virus;

k) atti commessi o tentati da parte dell'avente diritto che costituiscano reati, violazioni o abusi secondo le Condizioni commerciali generali del provider.

7.2. Non sono assicurati i seguenti danni/eventi:

a) difetti di materiale e fabbricazione;

b) guasti tecnici, ove coperti da diritti di garanzia o non riconducibili ad influssi esterni;

c) danni da graffi, scalfiture e abrasioni;

d) deformazioni, ove non risultino danni al funzionamento;

e) scolorimenti; danneggiamenti ai dati, perdita di dati;

f) deprezzamento e danni puramente patrimoniali, mancato uso, perdita di dati, spese di spedizione e trasporto (restituzione, riparazione, ecc.);

g) danni al software;

h) batteria difettosa;

i) danni indiretti derivanti dall'evento assicurato (danno patrimoniale, mancato uso, mancato guadagno, spese, ecc.);

j) furto avvenuto a seguito di o durante un reato o tentativo di reato compiuto dall'assicurato o da una terza persona cui l'avente diritto abbia concesso l'utilizzo del dispositivo;

k) perdita (tranne che per furto) o smarrimento o scomparsa irrisolti del dispositivo.

7.3. Danni all'involucro o alle parti esterne del telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato, ove il corretto funzionamento non sia compromesso.

7.4. Danni causati da eventi di guerra o terroristici e disordini di ogni tipo e misure adottate per contrastarli, o dovuti a catastrofi naturali, epidemie e pandemie.

7.5. Danni causati da incidenti con sostanze nucleari, biologiche o chimiche.

7.6. Danni dovuti a onde sonore e d'urto naturali o artificiali.

7.7. Eventi che rientrano tra le prestazioni di garanzia o nella responsabilità del produttore o del venditore.

7.8. Eventi che si erano già verificati alla data d'inizio del periodo assicurativo.

7.9. In caso di rifiuto di erogazione di una prestazione da parte dell'assicuratore, gli eventuali costi per la restituzione alla persona assicurata del telefono cellulare, tablet o smartwatch danneggiato e già inviato per la riparazione sono a carico dell'avente diritto.

8. Obblighi e regole di condotta dell'avente diritto

8.1. L'avente diritto è tenuto ad adempiere pienamente ai propri obblighi contrattuali o previsti dalla legge in fatto di denuncia, informazione o condotta.

8.2. L'avente diritto è tenuto a fare il possibile per ridurre i danni e favorirne l'accertamento.

8.3. Se l'avente diritto può rivendicare prestazioni erogate da AXA anche nei confronti di terzi, deve salvaguardare tali diritti.

8.4. L'evento assicurato deve essere comunicato tempestivamente a AXA o al partner di assistenza nominato da AXA per l'accettazione delle denunce di sinistro.

8.5. L'avente diritto è tenuto a sbloccare il telefono cellulare, tablet o smartwatch assicurato e danneggiato (se necessario), ovvero a rimuovere il blocco del PIN personale, disattivare funzioni di protezione antifurto e renderlo accessibile a AXA ai fini della liquidazione del sinistro come da punti 6 (e relativi sottoparagrafi).

8.6. Prima di consegnare il telefono cellulare, tablet o smartwatch per la riparazione o la sostituzione, l'avente diritto è tenuto a salvare i propri dati. Non si garantisce la conservazione dei dati. Si declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati durante la riparazione o prima della sostituzione.

8.7. La richiesta deve essere motivata e documentata. I seguenti documenti devono essere inviati su richiesta di AXA all'indirizzo di contatto di AXA riportato al punto 12:

- Conferma di registrazione o rinnovo contrattuale e ricevuta di acquisto/fattura incl. numero IMEI con prezzo di acquisto
- Denuncia alla polizia/verbale della polizia (su richiesta di AXA)
- Modulo di sinistro compilato (su richiesta di AXA)

8.8. In caso di liquidazione del sinistro mediante sostituzione, l'avente diritto è tenuto a consegnare a AXA o ad un fornitore di servizi incaricato il telefono cellulare, tablet o smartwatch danneggiato e a trasferire a AXA la proprietà dello stesso.

8.9. In caso di furto, l'avente diritto è tenuto ad attivare immediatamente le funzioni di blocco da remoto che impediscono l'accesso di terzi al dispositivo assicurato, utilizzando a tal fine la procedura prevista dal produttore o dal fornitore del software (ad esempio la funzione "Trova il mio iPhone").

9. Conseguenze della violazione degli obblighi e delle regole di condotta

9.1. Gli obblighi e le regole di condotta indicati nel presente contratto e le conseguenze della loro violazione non sono esaustivi; ulteriori obblighi e regole di condotta sono previsti dalla legge in materia di contratti di assicurazione.

9.2. Obbligo di notifica in caso di sinistro

In caso di violazione colposa dell'obbligo di notifica del sinistro da parte dell'obbligato, l'assicuratore ha facoltà di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la notifica fosse avvenuta tempestivamente.

L'assicuratore è libero da vincoli contrattuali se l'obbligato non notifica immediatamente il sinistro allo scopo di impedire all'assicuratore l'accertamento in tempo utile delle circostanze che hanno condotto al verificarsi dell'evento temuto.

9.3. Obbligo di mitigare i danni

Laddove l'obbligato violi ingiustificatamente l'obbligo di mitigare i danni, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se l'obbligo fosse stato rispettato.

9.4. Obbligo di trasmissione della documentazione e di informazioni

Qualora le informazioni e i documenti necessari per la determinazione della richiesta d'indennizzo non siano trasmessi o presentati dall'obbligato entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'assicuratore a pena di conseguenze, il diritto all'indennizzo non viene riconosciuto.

9.5. In caso di violazione di altri obblighi contrattuali e di regole di condotta, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade. Tale effetto giuridico non si verifica se:

- la violazione è da considerarsi esente da colpa alla luce delle circostanze specifiche, ovvero
- l'obbligato dimostra che la violazione non ha avuto effetti sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni dovute dall'assicuratore – a condizione che si tratti di un obbligo o regola di condotta che può avere un effetto sul verificarsi di un evento temuto o sull'entità delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

10. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo il verificarsi dell’evento che motiva l'obbligo di prestazione.

11. Foro competente

Eventuali azioni legali nei confronti di AXA possono essere intentate presso il tribunale della sede della società oppure presso il domicilio svizzero dell’avente diritto.

12. Indirizzo di contatto

Fornitore di servizi autorizzato:

bolttech Switzerland AG, Seefeldstrasse 283A, 8008 Zurich

Hotline: +41 800 561 370 *

E-Mail: contact.sunrise@bolttech.eu

Website: sunriseprotect.bolttech.ch

*(*I costi corrispondono ai costi di una chiamata nella tariffa locale. I costi possono essere variabili a seconda del fornitore.)*